

CIRCOLARE N. 01/2020 - CONTABILITÀ

Le più importanti novità della Finanziaria 2020

Con la Legge di bilancio 2020 sul campo fiscale sono state introdotte numerose novità che vogliamo approfondire con questa circolare.

PER LE IMPRESE:

<p>DEDUCIBILITÀ IMU (COMMA 4 E 5)</p>	<p>E' confermata per il 2019 la deducibilità dell'IMU, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50 % a favore di imprese e lavoratori autonomi.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA AL POSTO DEL SUPER E IPER AMMORTAMENTO (COMMI DA 184 A 197)</p>	<p>Al posto del super e iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi è stato introdotto un credito d'imposta, cioè</p> <ul style="list-style-type: none"> • per investimenti complessivi in beni materiali strumentali nuovi fino a 2 milioni di euro viene concesso un credito d'imposta del 6 %, ripartito in 5 rate annuali da compensare nel modello F24 (ex super ammortamento) • per investimenti complessivi in beni strumentali nuovi Industria 4.0 (compresi nell'allegato A della Legge di bilancio 2017), fino a 2,5 milioni di euro viene concesso un credito d'imposta del 40 %, ripartito in 5 rate annuali da compensare nel modello F24 (ex iper ammortamento). <p>Il credito d'imposta viene concesso a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene.</p> <p>Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, comma 185 della Legge 160/2019". Potrebbe essere quindi utile inviare al fornitore del bene una comunicazione, richiedendo espressamente l'inserimento della suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto del bene agevolabile.</p>
<p>PROROGA SABATINI-TER (COMMI DA 226 A 229)</p>	<p>E' confermata la proroga dell'agevolazione c. d. "Sabatini-ter". Si tratta di una erogazione a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.</p>
<p>ACCISA GASOLIO COMMERCIALE (COMMA 630)</p>	<p>A favore degli esercenti l'attività di autotrasporto di merci in c/proprio o per c/terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t. A partire all'1.10.2020 l'agevolazione non è più riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).</p>
<p>FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (COMMI 632 E 633)</p>	<p>E' stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora il fringe benefit tassabile è regolato in relazione alla classe di inquinamento del veicolo. Veicoli con emissioni di CO2 più alte vengono tassati più di quelli con emissioni più basso.</p>

<p>BUONI PASTO MENSE AZIENDALI (COMMA 677)</p>	<p>Non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di Euro 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a Euro 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).</p> <p>E' confermata la non tassazione per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.</p> <p>E' altresì confermata la non tassazione delle indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di Euro 5,29 delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo nonché ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione.</p>
<p>ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE (COMMA 690)</p>	<p>Viene riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione è riconosciuta agli immobili strumentali posseduti al 31.10.2019, riguarda le estromissioni poste in essere dall'01.01. al 31.05.2020 e richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% (nella misura del 60 % entro il 30.11.2020 e del 40 % entro il 30.06.2021).</p>
<p>MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO (COMMI 691 E 692)</p>	<p>Sono state introdotte una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso e di mantenimento del regime con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno ritornare dal 2020 al regime ordinario.</p>
<p>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA (COMMI DA 696 A 703)</p>	<p>Viene riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.</p>

DISPOSIZIONI GENERALI:

<p>PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (COMMA 175, LETTERA A)</p>	<p>E' confermata la proroga al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65 % - 50 %.</p>
<p>PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO (COMMA 175, LETT. B) N. 1)</p>	<p>E' prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50 % sull'importo massimo di Euro 96.000.</p>
<p>PROROGA DETRAZIONE "BONUS MOBILI" (COMMA 175, LETT. B) N. 2)</p>	<p>E' confermato anche per il 2020 il c. d. "bonus mobili". In particolare consiste nella detrazione IRPEF del 50 % sulla spesa massima di Euro 10.000 per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero</p>

	del patrimonio edilizio.
--	--------------------------

<p>BONUS FACCIATE (COMMI DA 219 A 224)</p> 	<p>Viene introdotta una nuova detrazione, il c. d. “bonus facciate”, pari al 90 % delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero e/o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.</p> <p>Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.06.2015 e 11.03.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).</p> <p>La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).</p>
<p>BONUS BEBÈ (COMMA 340)</p>	<p>Viene riconosciuto un bonus nell’importo tra Euro 960 e Euro 1.920, erogato mensilmente dall’INPS e dipendente dal reddito familiare, per ogni figlio nato / adottato dall’01.01. al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età.</p>
<p>BONUS „ASILO NIDO“ (COMMA 343)</p>	<p>Con riferimento ai nati dall’01.01.2016 viene erogato un bonus tra Euro 1.000 e Euro 1.500 a secondo del reddito familiare.</p>
<p>CONSERVATORI DI MUSICA (COMMI 346 E 347)</p>	<p>A decorrere dal 2021 è possibile detrarre ai fini IRPEF, per un importo non superiore a Euro 1.000 le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a Euro 36.000 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.</p>
<p>ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO (COMMI 355 E 356)</p>	<p>A decorrere dal 2020 è confermata l’esenzione dal pagamento del canone RAI ai soggetti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito non superiore a Euro 8.000 (compreso quello del coniuge) e non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad accezione di colf, badanti, collaboratori domestici).</p>
<p>BONUS CULTURA 18ENNI (COMMA 357 E 358)</p>	<p>E’ confermato anche per il 2020 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.</p>
<p>SPESE VETERINARIE (COMMA 361)</p>	<p>E’ stato previsto l’aumento da Euro 387,34 a Euro 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di Euro 129,11).</p>
<p>RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO (COMMA 629)</p>	<p>Vengono rimodulate le detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente. La detrazione spetta per l’intero importo per gli interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale nonché delle spese sanitarie, qualora il reddito complessivo non sia superiore a Euro 120.000. Se il reddito complessivo è superiore a Euro 120.000 sono previsti</p>

	delle riduzioni.
--	------------------

<p>TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI (COMMA 679 E 680)</p>	<p>La detrazione IRPEF del 19 % relativa agli oneri di cui all'art. 15 TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio carta di debito, carta di credito o carta prepagata).</p> <p>La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.</p>
<p>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMI 693 E 694)</p>	<p>E' confermata la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di terreni edificabili e agricoli e di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati. Entro il 30.06.2020 si dovrà effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11 %.</p>
<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI (COMMA 695)</p>	<p>Come già previsto dalla finanziaria 2006 è possibile optare per la tassazione sostitutiva delle plusvalenze realizzate sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruite da non più di 5 anni. La predetta imposta, che viene riscossa direttamente dal notaio, è ora aumentata dal 20 % al 26 %.</p>
<p>PROROGA DETRAZIONE „BONUS VERDE“</p>	<p>E' stato prorogato il c. d. "Bonus verde", ossia la detrazione IRPEF del 36 % su una spesa massima di Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</p>
<p>ABOLIZIONE DELLA „CEDOLARE SECCA“ IMMOBILI COMMERCIALI</p>	<p>La cedolare secca per unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq è stata abolita.</p>

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.

Distinti saluti
- Dr. Corrado Picchetti -

